



COMUNE DI AUGUSTA
SETTORE IV
LAVORI PUBBLICI

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVO ALLA RIGENERAZIONE URBANA DELLA ZONA OVEST DEI GIARDINI PUBBLICI – AUGUSTA.

L'Amministrazione Comunale deve procedere all'affidamento dell'incarico di cui in oggetto, per tale motivo si intende procedere ad acquisire un congruo istanze al fine di conferire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza, l'incarico sopra riportato ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020.

1. AMMINISTRAZIONE: Comune di Augusta – via P. Umberto, 89 - 96011 (SR) - Tel. 0931/980111- pec: protocollocomunediaugusta@pointpec.it

1.1 PROCEDURA DI GARA: per l'affidamento verrà esperita procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati, in base alla presente manifestazione di interesse, tramite sorteggio tra coloro ritenuti idonei. L'affidamento del servizio in questione avverrà con le modalità di cui all'art. 1 c.2 lett. b), della legge n. 120/2020.

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., nell'intesa che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché accettabile. La congruità delle offerte, ove applicabile, sarà valutata con le modalità previste dall'art. 97, comma 2, del Codice;

1.2 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE - SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LOMBARDIA (SINTEL)

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la successiva procedura negoziata di gara sarà interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione telematica SINTEL della Regione Lombardia (www.arca.regione.lombardia.it).

Pertanto i cinque operatori economici individuati dovranno provvedere, ove già non effettuato, all'iscrizione nella suddetta piattaforma.

Per assistenza sull'utilizzo di SINTEL gli Operatori Economici possono contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo e-mail: supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

1.3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, è il dipendente dott. Salvatore Licciardello.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, della fase di affidamento è la dipendente dott.ssa Sabrina Pustizzi.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la progettazione, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo alla rigenerazione urbana della zona ovest dei giardini pubblici – Augusta.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si ritiene strategico e funzionale che lo stesso soggetto proceda alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva, nonché al coordinamento della sicurezza in fase progettuale dell'intervento.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	ID	CPV	Importo
Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	S04	71300000-1	€ 116.025,38
Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	E.17	71300000-1	€ 22.423,92

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali ed assistenziali e Iva.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016).

La prestazione principale è quella relativa alla Progettazione e Realizzazione delle Strutture ID. S04 per un importo a base d'asta di €. 138.449,30 oltre oneri ed Iva.

Le prestazioni per la progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione è finanziato con fondi a valere sull'art.1 c. 51 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

3. DURATA DELL'APPALTO

Le prestazioni relative alla **progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 90 giorni (novanta giorni), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti indicazioni:

- per Progettazione Definitiva n. 60 giorni;
- per Progettazione Esecutiva n. 30 giorni, decorrenti dalla data di approvazione del Progetto Definitivo.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente manifestazione di interesse in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-;
- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in

seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;

- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese**

tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

b) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico e iscrizione albo unico regionale Siciliano.

Il concorrente dichiara i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato nonché estremi iscrizione albo regionale unico della Regione Sicilia.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione

c) I requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e le attestazioni relative agli aggiornamenti obbligatori.

Il concorrente dichiara i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le attestazioni relative agli aggiornamenti obbligatori;.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

d) Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a 1,5 volte l'importo posto a base di gara pari a €. 207.673,95. Tale requisito è richiesto per supportare la reale esperienza maturata dal soggetto e dei servizi effettuati per la stessa tipologia.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, purché ritenuto idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

e) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna categoria e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria ID, è almeno pari a 1,50 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi

dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria ID delle opere	Valore opere	Importo minimo per elenco servizi
S.04	€. 950.000,00	€. 1.425.000,00
E.17	€. 330.000,00	€. 495.000,00

Comprova del requisito: i servizi valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente, attestante la regolarità della prestazione svolta.

I servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l'opera progettata è stata in concreto realizzata (Parere ANAC n. 179 del 21 ottobre 2015).

f) Servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie ID, un (uno) servizio per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quello oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,70 volte il valore della medesima.

Comprova del requisito: i servizi valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente, attestante la regolarità della prestazione svolta.

I servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l'opera progettata è stata in concreto realizzata (Parere ANAC n. 179 del 21 ottobre 2015).

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 6.1 - lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla retemedesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 6.1 - lett. b)** relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 6.1 - lett. c)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 6.2 - lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. La mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Così come chiarito dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del 14 novembre 2018, *"Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultima"*.

Il requisito del n. 1 servizio di punta di cui al precedente **punto 6.3 - lett. f)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 6.1 - lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 6.1 - lett. b)** relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 6.1 - lett. c)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 - lett. b) e c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 6.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati ai punti 5 e 6.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena, di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8, del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Documentazione da presentare:

- Domanda di partecipazione da formulare in carta libera ;
- Dichiarazioni attestanti i requisiti di partecipazione;
- D.G.U.E., firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".
- Fotocopia del documento di identità del professionista o del legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'istanza;

La documentazione di cui sopra, dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec: protocollocomunediaugusta@pointpec.it riportante ad oggetto:

'MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVO ALLA RIGENERAZIONE URBANA DELLA ZONA OVEST DEI GIARDINI PUBBLICI – AUGUSTA". pena la non ammissibilità della candidatura.

La busta dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 09.00 del 26/11/2022 **pena esclusione dalla procedura.**

La presente manifestazione di interesse comunque non costituisce, in questa fase, produzione di offerta.

Il Comune di Augusta si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o modificare e/o annullare, in qualsiasi momento, la presente manifestazione di interesse e/o non dar seguito alla successiva gara informale per l'affidamento dell'incarico, senza che i partecipanti possano avanzare rivendicazioni e/o rivalse di alcun tipo nei confronti dello stesso Comune.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un **congruo termine**, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti ed dichiarazioni presentati.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Augusta a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di Augusta individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Augusta, via P. Umberto, 89 96011 Augusta (SR)..

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali(www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Comune di Augusta,
 via P. Umberto, 89 96011 Augusta (SR).

Augusta, 11 NOV 2022



IL RUP
dott. S. Licciardello